

COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI (LR 11/2004) – CONTRODEDUZIONE/OSSERVAZIONI – APPROVAZIONE.

L'anno 2016, addì ventuno del mese di ottobre alle ore 18.30 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Bof Gianangelo	X	
2	Sacchet Vincenzo	X	
3	Pol Antonella	X	
4	Gava Mauro	X	
5	De Polo Andrea	X	
6	Faraon Luana		X
7	Tessari Giovanni	X	
8	Michelon Elena	X	
		7	1

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri Pol Antonella, Gava Mauro e Tessari Giovanni

OGGETTO: Variante Piano degli interventi (LR 11/2004) – Controdeduzione / Osservazioni - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con deliberazione n. 21 del 18 luglio 2016 è stata adottata la variante n. 1/2016 alle Norme Tecniche Operative (NTO) del Piano degli interventi (LR 11/04), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ivi compreso ogni atto/provvedimento in esso citato/riportato;

VISTO il deposito presso l'Area Tecnica e relativa pubblicazione all'Albo pretorio on-line, così come previsto dalla normativa;

VISTO il parere di compatibilità idraulica e sismica Favorevole espresso dalla Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza del 21 luglio 2016, così come richiesto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla Provincia di Treviso Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale del 27 luglio 2016, così come richiesto;

PRESO ATTO che dell'adozione del Piano degli interventi si è data divulgazione alla cittadinanza con avvisi pubblicati sul territorio;

TRASCORSO il termine temporale, previsto dalla normativa, per la presentazione delle osservazioni al piano adottato, 30 gg. dalla pubblicazione;

PRESO ATTO che entro il termine temporale (23/09/2016) previsto sono pervenute n. 2 osservazioni così come di seguito riportate:

- 1) Adriano Daniele pervenuta in data 23/09/2016 (prot. n. 5258);
- 2) Denis D'Altoè pervenuta in data 23/09/2016 (prot. n. 5267);

PRESO ATTO che l'ufficio di piano, che ha seguito e coordinato ogni attività necessaria nonché redatto la variante di cui alla presente deliberazione, è costituito dall'arch. M de Cumis (Responsabile di Area), geom. Paola Balliana (Resp. procedimenti Urbanistica/Edilizia privata);

VISTO la bozza del testo di variante da approvare così come predisposta dall'ufficio di Piano e dal medesimo progettista incaricato;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

PRESO ATTO che l'iter amministrativo di adozione ed approvazione da parte del Consiglio comunale è quello previsto dalla L.R. 11/04;

PRESO ATTO che tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi, pareri e/o Nulla-Osta, nonché le premesse ed i preamboli sopra citati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria per la validità ed efficacia del presente verbale di deliberazione;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Responsabile dell'Area Tecnica, per la regolarità tecnica;

Sentito:

-l'assessore Sacchet che evidenzia il fatto che l'amministrazione comunale ha convocato ed ascoltato i cittadini interessati all'argomento e che hanno presentato le loro osservazioni, osservazioni a cui l'amministrazione comunale ha cercato di trovare adeguato riscontro rivedendo alcuni parametri previsti in sede di delibera di adozione;

-il sindaco che illustra queste modifiche proponendo la sostituzione del punto 14.5 delle norme tecniche operative precedentemente adottate che disciplinano prevalentemente le distanze con il seguente:

14.5 La realizzazione o sostituzione di vigneti o impianti culturali in genere, esistenti senza alcun movimento terra deve essere solo comunicato, previa relazione tecnica-agronomica, con allegata planimetria, di un professionista e relativa asseverazione sulla conformità alle norme e/o strumenti urbanistici adottati/vigenti.

Per i nuovi vigneti, frutteti o colture similari le distanze da rispettare obbligatoriamente, compresi eventuali tiranti, sono le a seguenti:

- 10,00 ml. dalle zone residenziali (ZTO A, B, C ed ED);
- 15,00 ml. (radiali dagli spigoli) da fabbricati residenziali esistenti, di proprietà di terzi, ricadenti in qualsiasi ZTO;
- 1,50 ml. dai confini di proprietà,
- 3,00 ml. da canali in genere anche se chiusi e dalle strade,
- 1,50 ml. dai sentieri mappati e dalle strade silvopastorali.

Per il reimpianto di vigneti, frutteti o colture similari, esistenti alla data di approvazione di quanto al presente articolo, ovvero ottobre 2016, le distanze da rispettare sono:

- 10,00 ml. (radiali dagli spigoli) da fabbricati residenziali esistenti, di proprietà di terzi, ricadenti in qualsiasi ZTO;
- dai confini di proprietà come preesistenza
- ml 1,50 dalle strade. Se quanto esistente e da reimpiantare, è ad una distanza compresa tra 1,50 e 3,00 ml, deve rimanere alla distanza in cui si trova; se invece è inferiore ai 1,50 ml deve essere realizzato ad 1,50 ml dalla viabilità.

Alle distanze di cui sopra non è ammessa deroga ne accordo/convenzioni tra privati.

È consentito il cambio d'uso di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo di altra proprietà, solo nel caso in cui la distanza dai vigneti è pari a 10,00 ml.

Lungo il confine di proprietà laddove ci sono fabbricati residenziali esistenti c'è l'obbligo di realizzare una schermatura a siepe con essenza autoctona con altezza non inferiore a 2,00 ml. ed una lunghezza pari al triplo rispetto al fronte del fabbricato residenziale, rispetto al vigneto.

Per quanto disciplinato al presente comma, il professionista dovrà presentare, in allegato alla documentazione prevista, un'apposita dichiarazione esplicita sul rispetto delle distanze come sopra indicate. È obbligo la realizzazione del necessario impianto di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque bianche con l'indicazione del punto di scarico, nonché la dimostrazione della capacità del punto di scarico esistente di ricevere. Sarà a carico del richiedente procedere alle opere di manutenzione e sistemazione del punto di scarico esistente, nonché ogni opera necessaria all'adeguamento. L'ufficio in casi specifici e particolari potrà richiedere anche uno studio idraulico, a firma di tecnico specializzato nel settore.

In particolare il sindaco sottolinea che pur non essendoci dati scientifici che giustificano o che comprovano il derivare malattie dall'utilizzo di certi tipi di prodotti che vengono utilizzati nell'ambito della coltivazione di vigneti, la volontà dell'amministrazione è quella di fare un passo avanti di fronte alla situazione attuale che non è più di tanto regolamentata trovando un giusto equilibrio tra le esigenze degli agricoltori e le esigenze dei cittadini ed abitanti vicini alle zone coltivate a vigneto anche in considerazione di un'edificazione diffusa presente nel nostro territorio.

-Il consigliere Michelin che sottolinea come alcune distanze siano state ridotte rispetto al provvedimento di adozione del luglio scorso, il sindaco replica evidenziando che è vero che rispetto a quanto adottato ci sono delle modifiche in riduzione ma è altrettanto vero che le misure inerenti le distanze dei vigneti che si andranno ad approvare sono superiori alle distanze esistenti precedentemente;

-i consiglieri di minoranza chiedono poi alcune delucidazioni su alcuni passaggi previsti dell'emendamento proposto dal sindaco a cui viene data risposta dallo stesso;

Esaurita la discussione il sindaco mette in votazione l'emendamento proposto che viene approvato con cinque voti favorevoli e due contrari (Tessari Giovanni e Michelin Elena) espressi per alzata di mano dai sette consiglieri presenti e votanti;

A questo punto si passa all'esame delle due osservazioni presentate e conseguente votazione: con voti contrari cinque ed astenuti due (Tessari Giovanni e Michelin Elena) l'osservazione numero uno viene respinta con voti contrari cinque ed astenuti due (Tessari Giovanni e Michelin Elena) l'osservazione numero due viene respinta

a questo punto il sindaco mette in votazione l'intero provvedimento che da il seguente risultato:

con voti cinque favorevoli, due contrari (Tessari Giovanni e Michelin Elena) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la variante alle Norme Tecniche Operative (NTO) del Piano degli Interventi così come adottato dal Consiglio comunale (DCC n. 21 del 18/07/2016), ed emendato nella presente seduta con parere della Provincia, così come da testo allegato 1 alla presente deliberazione, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che a seguito dell'approvazione si procederà alla definizione/redazione degli elaborati (generali/definitivi) del Piano degli Interventi così come approvati al punto 1) del presente deliberato;
3. **DI PRENDERE ATTO CHE** il piano di cui alla presente deliberazione acquisterà efficacia e vigenza trascorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 comma 1 -

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile di Area esprime **PARERE FAVOREVOLE** limitatamente agli aspetti di sola e mera **regolarità tecnica** di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso.

Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.

Il parere attesta semplicemente la competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

IL RESPONSABILE DI AREA

f.to arch. Marcello de Cumis

COMUNE DI TARZO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - variante 1/2016 "Normativa"

Allegato 1) - Adeguamento normativo



PROGETTAZIONE
Paolo Furlanetto, urbanista
Matteo Gobbo, pianificatore


SINDACO
Gianangelo Bof

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Vincenzo Sacchet

SETTORE URBANISTICA
Marcello De Cumis
Paola Balliana

SEGRETARIO
Rolando Fontan

Tarzo, ottobre 2016



PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi

NTO - NORME TECNICHE OPERATIVE - estratti

Articolo 6 ZONE VINCOLATE E FASCE DI RISPETTO E TUTELA - GENERALITA'

1. Il PI recepisce i vincoli e le fasce di rispetto i cui contenuti, efficacia, sussistenza e conformazione sono definiti dalle leggi e dagli elementi della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del PI, anche laddove c'è discordanza cartografica.

Articolo 55 ZTO E - ZONE DESTINATE ALLA FUNZIONE AGRICOLA PRODUTTIVA

14. Per ogni movimento terra in zona agricola, seppur legato all'attività agricola sia da parte di aziende agricole che di soggetti privati, deve essere presentata obbligatoriamente una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), secondi i disposti del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento edilizio vigente e/o adottato. Gli elaborati da allegare alla SCIA sono quelli previsti dal Regolamento edilizio, previa integrazione documentale ritenuta necessaria ed obbligatoria espressamente richiesta dal responsabile del procedimento, con particolare attenzione all'aspetto idraulico, forestale ed idrogeologico. Restano naturalmente salvi i contenuti di altre norme in genere (Beni ambientali, vincolo idrogeologico-forestale,).

14.1 I movimenti terra sono obbligatoriamente soggetti a compensazione (sterri/riporti) all'interno dell'area d'intervento e non possono essere superiori a 1.50 m dal piano naturale ed originario. Non può essere in ogni caso ed in alcun modo modificato l'andamento naturale ed originario del terreno, ad eccezione di eventuali terrazzamenti per i soli vigneti, detti terrazzamenti non devono in alcun modo essere superiori a ml 2,50 di superficie piana complessiva. Detti movimenti terra devono distare ad almeno 5 ml dai confini di proprietà e/o viabilità varie, al fine di raccordarsi alle medesime proprietà/viabilità confinanti, realizzando appositi canali per il contenimento all'interno della propria proprietà/area d'intervento dell'acqua bianca.

14.2 I movimenti terra sono obbligatoriamente soggetti a compensazione (sterri/riporti) all'interno dell'area d'intervento.

14.3 Non sono da considerarsi movimenti terra la preparazione del terreno all'impianto colturale in genere (estirpazione delle radici ed ogni attività/opera che non alteri/modifichi il piano di campagna esistente), drenaggi per la raccolta/smaltimento delle acque bianche. Opere/attività che vanno solo comunicate (attività libera) secondi i disposti del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento edilizio vigente e/o adottato. Gli elaborati da allegare sono quelli previsti dal Regolamento edilizio previa integrazione documentale ritenuta necessaria ed obbligatoria dal responsabile del procedimento.

14.4 Nei casi di avvallamenti o prominente in genere deve essere richiesta espressa deroga con motivazione valida e documentata. Tale deroga potrà essere concessa solo ed esclusivamente per una superficie massima del 10% dell'area di proprietà e comunque fino ad un massimo di 5.000 mq., il tutto deve essere adeguatamente documentato con espressa definizione delle quantità ed origine/destinazione della medesima terra movimentata. Tale deroga va allegata alla SCIA di cui al punto 14 precedente. Non è previsto alcun obbligo al rilascio della deroga.

14.5 La realizzazione o sostituzione di vigneti o impianti culturali in genere, esistenti senza alcun movimento terra deve essere solo comunicato, previa relazione tecnica-agronomica, con allegata planimetria, di un professionista e relativa asseverazione sulla conformità alle norme e/o strumenti urbanistici adottati/vigenti.

Per i nuovi vigneti, frutteti o colture similari le distanze da rispettare obbligatoriamente, compresi eventuali tiranti, sono le a seguenti:

- 10,00 ml. dalle zone residenziali (ZTO A, B, C ed ED);
- 15,00 ml. (radiali dagli spigoli) da fabbricati residenziali esistenti, di proprietà di terzi, ricadenti in qualsiasi ZTO;
- 1.50 ml. dai confini di proprietà,
- 3,00 ml. da canali in genere anche se chiusi e dalle strade,
- 1,50 ml. dai sentieri mappati e dalle strade silvopastorali.

Per il reimpianto di vigneti, frutteti o colture similari, esistenti alla data di approvazione di quanto al presente articolo, ovvero ottobre 2016, le distanze da rispettare sono:

- 10,00 ml. (radiali dagli spigoli) da fabbricati residenziali esistenti, di proprietà di terzi, ricadenti in qualsiasi ZTO;
- dai confini di proprietà come preesistenza
- ml 1.50 dalle strade. Se quanto esistente e da reimpiantare, è ad una distanza compresa tra 1,50 e 3,00 ml, deve rimanere alla distanza in cui si trova; se invece è inferiore ai 1,50 ml deve essere realizzato ad 1,50 ml dalla viabilità.

Alle distanze di cui sopra non è ammessa deroga né accordo/convenzioni tra privati.

È consentito il cambio d'uso di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo di altra proprietà, solo nel caso in cui la distanza dai vigneti è pari a 10,00 ml.

Lungo il confine di proprietà laddove ci sono fabbricati residenziali esistenti c'è l'obbligo di realizzare una schermatura a siepe con essenza autoctona con altezza non inferiore a 2,00 ml. ed una lunghezza pari al triplo rispetto al fronte del fabbricato residenziale, rispetto al vigneto.

Per quanto disciplinato al presente comma, il professionista dovrà presentare, in allegato alla documentazione prevista, un'apposita dichiarazione esplicita sul rispetto delle distanze come sopra indicate. È obbligo la realizzazione del necessario impianto di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque bianche con l'indicazione del punto di scarico, nonché la dimostrazione della capacità del punto di scarico esistente di ricevere. Sarà a carico del richiedente procedere alle opere di manutenzione e sistemazione del punto di scarico esistente, nonché ogni opera necessaria all'adeguamento. L'ufficio in casi specifici e particolari potrà richiedere anche uno studio idraulico, a firma di tecnico specializzato nel settore.

14.6 Per area d'intervento si intende l'area sulla quale avviene materialmente la trasformazione/intervento, mentre per ambito dell'azienda, o area di proprietà, l'intera proprietà anche se costituita da più mappali. E' obbligatorio allegare alla SCIA o Comunicazione una planimetria in scala adeguata comprendente l'intero ambito dell'azienda al fine di verificare l'inserimento del singolo intervento, ivi compreso un'indicazione dei mappali confinanti con movimenti terra o interventi in fase di realizzazione.

14.7 E' obbligatorio conservare ruscelli o canali o fossati aperti preesistenti, ne è assolutamente vietata la tombinatura. Le opere di drenaggio e captazione delle acque non devono in alcun modo arrecare danni, conseguenti alla loro realizzazione, sulle proprietà limitrofe e sulle proprietà pubbliche. E' obbligatorio il ripristino e manutenzione dei canali/ruvi esistenti in genere, con il ripristino delle sezioni originarie, nonché la manutenzione delle aree boscate confinanti di proprietà.

14.8 I vigneti, i movimenti terra in genere ed i terrazzamenti su terreni con pendenza pari o superiore al 50% sono assolutamente vietati. Tale pendenza deve essere misurata sull'intera area interessata dall'intervento per fasce con intervallo non inferiore ai 20 ml..

14.9 Sono sempre consentiti i reimpianti di vigneti o colture in genere esistenti alla data di adozione del primo Piano degli Interventi, salvo indicazione specifiche di piani /strumenti diversi e/o norma varie e quanto ai punti precedenti ed al presente 14.9.

14.10 In presenza di aree a rischio idraulico e idrogeologico riportate nella tavola b03 del PATI ("aree esondabili e a ristagno idrico" – art. 37 NT) non è ammesso alcun movimento terra e/o quanto previsto dal presente articolo. Sono tuttavia consentiti impianti di nuovi vigneti e/o reimpianti di vigneti esistenti e relativi drenaggi, canalizzazioni senza alcuna modifica della morfologia naturale ed esistente del terreno, previo parere favorevole del Genio Civile di Treviso. In tali aree, tenuto conto delle criticità presenti, non è ammessa in caso di allagamenti la richiesta di risarcimento danni. A tal proposito il richiedente dovrà presentare specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle criticità dell'area e di non esigere risarcimenti danni in caso di esodo.

Articolo 56 ZTO ED - AREE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA

8. Entro le aree individuate dal PI e classificate "lotto libero" si applicano inoltre le seguenti norme specifiche:

$P = 2$;

$H = 7,50$ ml;

$V = 600$ mc per ogni edificio entro il "lotto libero";

$D_c = 5,00$ ml;

$D_s = 7,50$ ml dalle strade comunali e 15,00 ml dalle strade provinciali, (nei casi di ampliamento sono consentite distanze minori purché non comportino l'avanzamento sul fronte stradale rispetto all'edificio esistente);

$D_f = 10,00$ ml.

Ed inoltre:

- obbligo di progettazione unitaria, come da indicazione grafica di PI, nella quale saranno definite puntualmente le aree fondiari, le aree da cedere ai fini dello standard e della sostenibilità ambientale;
- obbligo di osservare eventuali "allineamenti" e/o arretramenti di edifici e recinzioni e di cessione al Comune delle fasce di terreno necessarie alla realizzazione di infrastrutture e sottoservizi;
- realizzazione e cessione al Comune di eventuali aree a standard nelle quantità e con le modalità definite dal PI;
- sono ammesse le tipologie edilizie previste per le Zto E; valgono in ogni caso le norme contenute nei sussidi operativi di cui alla variante di Adeguamento al Piano di Area del Grappa, approvata con DGR 2485 del 30.06.1998.

Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

In generale, all'interno delle ZTO ED la fascia di rispetto stradale su viabilità provinciale si riduce a 10 ml in analogia con le altre zone proprie di tipo residenziale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Fontan Rolando

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il

lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta